

(N. 1773)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1966

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

I. — *Osservazioni generali*

ONOREVOLI SENATORI. — Prima ancora che fosse approvata la Carta fondamentale della Repubblica, il Ministero dell'interno aveva provveduto a elaborare un ampio schema di disegno di legge sulla cui base, entrata in vigore la nuova Costituzione, venne presentato il 10 dicembre 1948 al Senato della Repubblica (atto n. 163) un progetto per l'adeguamento ai precetti costituzionali degli istituti giuridici del settore.

Decaduto tale progetto per scadenza della legislatura, il Governo presentò al Senato il 10 dicembre 1953 (atto n. 254) un altro disegno di legge composto di 25 articoli che, rielaborato dalla 1^a Commissione di quella Camera legislativa, fu trasmesso per la discussione in Aula il 6 giugno 1956. Il Senato, dopo aver approvato i primi sette articoli, sospese la discussione in Assemblea,

e il disegno di nuovo decadde per la sopravvenuta cessazione della legislatura.

Anche all'inizio della terza legislatura, il Governo, nell'intento di pervenire all'auspicata riforma, si affrettò a presentare alla Camera dei deputati, il 16 dicembre 1958, un nuovo disegno di legge di carattere generale (atto n. 715). Il disegno di legge venne assegnato all'esame della II Commissione Affari interni della Camera, prima in sede referente e quindi, il 12 dicembre 1961, in sede legislativa, ma i lavori parlamentari non furono completati per il sopraggiungere ancora una volta della scadenza della legislatura stessa.

All'inizio dell'attuale legislatura il Governo ha ripreso le iniziative in precedenza assunte. A tal fine ha provveduto a una più ampia e approfondita rielaborazione degli studi sull'argomento e ha quindi predisposto un nuovo testo di riforma con il quale

si è tenuto conto non solo, e doverosamente, delle pronunzie in materia della Corte costituzionale, ma anche delle nuove esigenze maturate con il continuo evolversi delle condizioni economiche e sociali della comunità nazionale.

Il nuovo provvedimento si differenzia ampiamente dai precedenti in quanto è composto da 75 articoli, tocca 90 articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ne modifica 68, ne abroga 22 e comporta anche l'abrogazione di altre leggi speciali.

Ove si tenga conto poi che numerose disposizioni del predetto testo unico, riguardanti la regolamentazione dell'ammonizione, del confino di polizia e del meretricio sono state abrogate per effetto delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 20 febbraio 1958, n. 75, e che altre disposizioni, relative ai minori, sono state superate dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (istitutivo del Tribunale per i minorenni) e successive modificazioni, si potrà comprendere l'ampiezza della proposta di riforma che contempla, rielaborandoli, quasi tutti gli istituti della legge di pubblica sicurezza.

Nel predisporre il disegno di legge di cui trattasi il Governo si è attenuto ai seguenti criteri:

1. — Completo adeguamento delle disposizioni del testo unico ai principi sanciti dalla Costituzione a garanzia dell'esercizio dei diritti di libertà e alle conseguenti decisioni che la Corte costituzionale ha emesso nella materia.

L'adeguamento concerne, particolarmente, gli articoli del finora vigente testo unico: art. 1 (garanzia del pacifico esercizio dei diritti di libertà dei cittadini), art. 2 (potere di ordinanza del Prefetto), art. 4 (rilievi segnaletici esteriori), artt. 18 e 25 (riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cerimonie religiose), art. 110 (apparecchi automatici da giuoco), art. 113 (affissione e distribuzione di stampati, manifesti, comunicazioni al pubblico, eccetera), art. 128 (commercio di oggetti preziosi nuovi e usati), art. 156 (raccolta di fondi, collette, questue, eccetera), art. 157 (fermo di polizia), art. 162

(foglio di via e traduzione in stato di arresto), art. 214 (controllo del Parlamento sullo stato di pericolo pubblico).

2. — Liberalizzazione di alcuni settori e attività, e specificatamente:

a) eliminazione del rapporto limite per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (articolo 95) e del divieto di vendita delle bevande superalcoliche nei giorni festivi ed in quelli in cui hanno luogo operazioni nei seggi elettorali (articolo 97);

b) rilascio di autorizzazioni stagionali alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di cui agli articoli 86 e 89 sulla base delle sole esigenze turistiche (articolo 103);

c) esclusione dall'iscrizione nei registri tenuti dalle autorità di pubblica sicurezza di varie categorie di persone che esercitano mestieri ambulanti (articolo 121);

d) esonero dalla licenza per le agenzie di raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri simili mezzi (articolo 115);

e) soppressione della licenza di pubblica sicurezza per l'impianto di ascensori e montacarichi (articolo 60);

f) esenzione dall'obbligo della licenza per l'apertura di gabinetti ottici (articolo 69);

g) eliminazione dell'obbligo di produrre i documenti personali di riconoscimento per l'alloggio delle comitive organizzate (articolo 109).

3. — Soppressione di organi collegiali ritenuti non indispensabili:

Commissione provinciale contro l'alcolismo (articolo 91).

4. — Determinazione di nuovi criteri per l'esercizio delle facoltà discrezionali della autorità di polizia in alcuni settori, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

a) art. 9, relativo alle prescrizioni per il rilascio di autorizzazioni di polizia;

b) art. 11, secondo comma, relativo al diniego facoltativo delle autorizzazioni di polizia;

c) art. 15, relativo all'invito di comparizione e conseguenti modalità di esecuzione;

d) art. 156, relativo alla raccolta di fondi, collette, questue eccetera;

e) art. 209, relativo alle associazioni, enti, istituti costituiti e operanti nello Stato.

5. — Adeguamento dei termini di ricorso a quelli generalmente previsti per i ricorsi amministrativi con la elevazione da dieci a trenta giorni del termine per proporre gravame (articolo 6).

6. — Trasformazione dell'obbligo della licenza in quello della registrazione preventiva (articolo 111).

7. — Istituzione ed estensione del sindacato del potere giudiziario sui provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali dei cittadini, adottati in via provvisoria dall'autorità di polizia:

a) art. 113, relativo al sequestro di stampati, manifesti, eccetera distribuiti o affissi senza preavviso;

b) art. 157, relativo al fermo di polizia;

c) art. 215, relativo ai singoli provvedimenti limitativi della libertà personale, emanati durante lo stato di pericolo pubblico.

8. — Coordinamento terminologico di alcune norme (articoli 11, primo comma n. 2 e 100) con quelle della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

9. — Estensione dell'istituto della rappresentanza in tema di autorizzazioni di polizia (articoli 68, 71, 126, 127 e 134).

10. — Adeguamento delle sanzioni previste nei seguenti articoli del testo unico: articoli 15, 18, 23, 24, 35, 55, 62, 88, 110, 209 e 210.

Negli articoli 18, 23 e 24 che disciplinano le pubbliche riunioni (articoli 14 e 18 del disegno di legge), si è altresì seguito il criterio innovativo di rendere alternative le pene dell'arresto e dell'ammenda, prima comminate congiuntamente.

II. — Osservazioni sulle singole disposizioni

Per una meditata e approfondita valutazione del disegno di legge che si sottopone

al Parlamento, si illustrano le singole disposizioni contenute nel testo.

Art. 1. — È prevista l'abrogazione di una serie di norme del vigente testo unico.

Si sono innanzi tutto soppresse tutte le attuali disposizioni che non risultano perseguire fini di sicurezza pubblica (articoli 12, secondo comma, 72, 75, 129 e 130).

In conseguenza della modifica apportata all'articolo 6 del testo unico con il quale viene stabilita la definitività, in via generale, dei provvedimenti del Prefetto, sono stati abrogati gli articoli 67, 132 e 141.

È stata inoltre eliminata la competenza del Prefetto (articolo 60 del testo unico) al rilascio delle licenze per l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi, per attribuirle, con norma transitoria, agli uffici del Genio civile (articolo 73 del disegno di legge).

Sono stati poi soppressi istituti e organismi sorti dalla necessità di conseguire determinati fini (esempio lotta all'alcoolismo), ormai in gran parte superati: rapporto-limite per la vendita di bevande alcoliche (articolo 95 del testo unico); spaccio delle medesime nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni nei seggi elettorali (articolo 97 del testo unico); Commissione provinciale contro l'alcoolismo (articolo 91 del testo unico).

In connessione con le suddette abrogazioni, si è pure prevista la soppressione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e della legge 8 luglio 1949, n. 478, recanti norme particolari per la concessione di licenze al di fuori del rapporto-limite.

Anche in molti altri casi l'abrogazione si imponeva per essere stata la materia regolata *ex novo* da leggi speciali: così per l'articolo 117, primo, secondo e terzo comma, concernente la concessione di licenza per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, vietate dall'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745; per l'articolo 212, relativo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ora regolata organicamente dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 18 a 30); per l'articolo 213, che reca limita-

zioni non più ammissibili alla libertà dei cittadini; per gli articoli 217, 218 e 219, recanti disposizioni circa la dichiarazione dello stato di guerra e i poteri spettanti alle autorità civili e militari, per meglio adeguare la materia ai precetti degli articoli 25 e 78 della Costituzione.

Per l'articolo 158, infine, si è prevista la abrogazione in quanto il nuovo disegno di legge concernente « norme sui passaporti » approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° giugno 1966, contempla l'ipotesi di espatri clandestini, comminando le relative sanzioni.

Non si è peraltro fatto cenno all'anzidetto articolo 1, per ragioni di tecnica legislativa, delle numerose altre norme già abrogate per effetto di diverse leggi speciali emanate in quei particolari settori nei quali, nelle more della auspicata riforma, l'esigenza di revisione era, come si è già detto, divenuta indilazionabile. Queste norme, già abrogate, sono: gli articoli 73, 77 e 78 del testo unico, per effetto della nuova legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali; gli articoli 76, secondo e terzo comma, 79 e 101, secondo e terzo comma, sul divieto di impiego di minori degli anni 15, per effetto della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; gli articoli da 164 a 176 e da 180 a 189, per effetto della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; gli articoli 177, 178 e 179, concernenti provvedimenti relativi ai minori, sostituiti rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1404, istitutivo del Tribunale per i minorenni; nonchè gli articoli da 190 a 208, la cui materia è stata regolata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante norme per la abolizione della regolamentazione della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Art. 2. — Numerose sono le norme costituzionali che disciplinano direttamente l'attività che lo Stato esplica nell'esercizio delle sue funzioni: segnatamente quelle che si riferiscono all'ampia serie dei diritti di li-

bertà dell'individuo regolate quasi per intero dalla Costituzione.

Così nel disegno di legge, tra i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, si è inserito quello di assicurare il libero esercizio dei diritti dei cittadini: vale a dire la pacifica convivenza in senso democratico.

Si è inoltre più correttamente ed esattamente precisato che l'azione di tutela svolta dall'autorità di pubblica sicurezza concerne sia la proprietà pubblica sia quella privata, e che la vigilanza sulla osservanza delle norme si estende anche alle leggi e ai regolamenti regionali per poter sin d'ora tener conto, nella regolamentazione della materia, dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Art. 3. — L'articolo 2 del testo vigente è stato modificato sulla base delle sentenze n. 8 del 2 luglio 1956 e n. 26 del 27 maggio 1961 con le quali la Corte costituzionale, confermata la legittimità del potere esercitato dal Prefetto per ragioni di urgenza o per grave necessità pubblica, ha tuttavia ravvisato l'esigenza di una norma che lo disciplini compiutamente.

Infatti, la Corte, mentre dichiarava, nelle due menzionate decisioni, in linea generale, la legittimità costituzionale dell'esercizio del potere di cui trattasi, prescriveva, al fine di rendere più determinato il provvedimento, alcuni principi e criteri, cui il legislatore ordinario doveva uniformarsi. Così: l'efficacia limitata nel tempo, in relazione alla necessità e urgenza; un'adeguata motivazione; una effettiva pubblicità; la conformità dell'atto alle norme della Costituzione e ai principi dell'ordinamento giuridico.

Tali principi e criteri sono stati affermati nella formulazione della nuova norma contenuta nel disegno di legge, che, nel pieno rispetto dei limiti costituzionali, si inquadra nei principi generali dell'ordinamento positivo nazionale.

Art. 4. — La modifica apportata alla norma è diretta conseguenza della legge 18 marzo 1963, n. 75, che ha prorogato da 3 a 5 anni la validità della carta d'identità e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, che ha riconosciuto

tale documento quale titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

È stata altresì ridotta l'età minima richiesta per il rilascio del documento.

Art. 5. — La nuova norma esclude dalle facoltà degli organi di polizia quella di procedere a qualunque forma d'ispezione personale.

Il principio è stato esteso agli stranieri, con la conseguente modifica del secondo comma dell'articolo 144 del testo unico vigente. Il potere di eseguire rilievi segnaletici esteriori (che a maggior garanzia la norma specifica in rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili) è stato riferito, nel citato articolo 5, alle categorie di persone elencate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente le misure di prevenzione da adottarsi nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Art. 6. — Con la modifica apportata all'articolo 6 del vigente testo unico si è adeguato il termine per il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza a quello previsto dall'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che ha, secondo la giurisprudenza, portata di carattere generale.

Si è, inoltre, dichiarata la definitività dei provvedimenti del Prefetto, in omaggio alle esigenze di decentramento burocratico e di snellimento delle procedure.

Art. 7. — Il vigente articolo 7 del testo unico, è stato modificato, stabilendo, in conformità della più recente interpretazione giurisprudenziale, che l'indennizzo non è dovuto soltanto quando trattasi di provvedimenti legittimi dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8. — Per ciò che riguarda le autorizzazioni di polizia, contemplate dall'articolo 8 del vigente testo unico, mentre si è tenuto

fermo il principio della personalità e intransmissibilità delle medesime, è stato ammesso, su più larga scala, l'istituto della rappresentanza.

Negli stessi casi poi in cui è consentita la rappresentanza è prevista la possibilità del trasferimento della titolarità delle autorizzazioni, purchè il cessionario dimostri di avere la disponibilità dei beni connessi all'esercizio dell'attività autorizzata e dei locali in precedenza occupati dal suo dante causa.

Artt. 9, 10 e 11. — Il nuovo testo di questi articoli determina e precisa l'ambito e i limiti dell'intervento dei pubblici poteri a garanzia dei cittadini.

Infatti, nell'articolo 9 sono specificati i motivi di pubblico interesse, prima genericamente indicati, e conseguentemente i limiti, entro i quali l'autorità di pubblica sicurezza è legittimata a subordinare l'esercizio delle attività sottoposte ad autorizzazione di polizia a particolari prescrizioni.

Analogo indirizzo è stato seguito nella formulazione del testo dei successivi articoli 10 e 11.

In particolare, all'articolo 11, secondo comma, l'ampia casistica di diniego discrezionale delle predette autorizzazioni, già prevista dal secondo comma dell'articolo 11 del vigente testo unico, è stata circoscritta ai soli casi in cui l'interessato abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a un anno per delitto non colposo, senza aver ottenuto la riabilitazione, o non risulti per la sua condotta idoneo all'esercizio dell'attività da autorizzare.

La formulazione delle citate norme assicura la realizzazione di quelle esigenze di doverosa prevenzione sociale, cui sono informate le autorizzazioni di polizia, nell'ambito, del resto, delle numerose eccezioni che alla iniziativa economica privata apporta l'articolo 41 della Costituzione.

Art. 12. — I precetti qui contenuti sono ispirati ai concetti di snellimento delle procedure amministrative e delle facilitazioni procedurali e s'inseriscono nel quadro della riforma della Pubblica amministrazione.

A tali fini si è integrato il vigente articolo 13 in modo da facilitare gli adempimenti a carico dei cittadini, subordinando il rinnovo automatico della licenza alla sola condizione del pagamento degli oneri fiscali.

Restano escluse da tale agevolazione, per evidenti motivi di sicurezza, soltanto le autorizzazioni relative alle armi e materie esplosivi e quelle relative alle guardie particolari giurate.

Art. 13. — In materia di inviti a comparire innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, a garanzia dei diritti dei cittadini, sono stati precisati i casi e i motivi per i quali la predetta autorità può ordinare la comparizione, l'ambito della legittimità dell'atto, l'obbligo dell'espressa motivazione e della notifica di esso, nel rispetto, quindi, dei precetti contenuti, in linea generale, negli articoli 16 e 24 della Costituzione e in conformità alle proposte avanzate nella II legislatura dalla Commissione Affari interni del Senato.

È stata inoltre limitata la facoltà di accompagnamento a casi eccezionali di necessità e di urgenza, in ossequio al principio sancito nell'articolo 13 della Costituzione.

Artt. 14-21. — Le disposizioni contenute in questi articoli del disegno di legge concernono la materia delle riunioni in luogo pubblico.

Esse si ispirano al concetto più volte affermato e precisato dalla Corte costituzionale, derivante del resto dallo stesso articolo 17 della Costituzione, secondo cui, ferma la garanzia del cittadino alla tutela del diritto di riunione, non ne deve essere esclusa la disciplina dell'esercizio.

La nuova formulazione dell'articolo 18 (articolo 14 del disegno di legge) semplifica le procedure e attua ogni possibile decentramento amministrativo dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza ai dirigenti gli uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Essa è perciò conforme al terzo comma dell'articolo 17 della Costituzione, secondo il quale « delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati

motivi di sicurezza e di incolumità pubblica ».

Il precetto costituzionale è altresì rispettato in quanto si prevede — terzo comma — che eventuali divieti possono essere ammessi solo per motivi concretamente e specificamente indicati nel provvedimento, da notificarsi agli interessati agli effetti di ogni consentito gravame.

L'articolo 15 del disegno di legge limita la possibilità dello scioglimento delle riunioni e degli assembramenti soltanto alle ipotesi in cui si verificano fatti che determinano situazioni di pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

L'articolo 16 emenda l'articolo 21 del vigente testo unico adeguandolo ai principi dell'ordinamento costituzionale mediante la soppressione di formule generiche e il riferimento solo a ipotesi di fatti specificatamente diretti contro le istituzioni dello Stato.

Gli articoli 22, 23 e 24 del testo unico predetto sono stati modificati e i due ultimi anche riuniti in un unico articolo (articoli 17 e 18 del disegno di legge), in modo da definire meglio i vari procedimenti che devono essere seguiti per l'impiego della forza pubblica ai fini dello scioglimento di riunioni o di assembramenti.

Si è anche stabilita, con maggiore esattezza, la competenza a intervenire nel caso in cui siano presenti appartenenti alle varie forze di polizia.

Nei successivi articoli 19 e 20 del disegno di legge, le norme di cui agli articoli 25 e 26 del vigente testo unico sono state adeguate ai principi affermati dalla Corte costituzionale (illegittimità dell'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie, processioni o pratiche religiose in luoghi non pubblici).

In particolare, l'articolo 26 è stato modificato nel senso che il divieto delle cennate manifestazioni non possa essere disposto che per i motivi indicati nel terzo comma dell'articolo 18 (articolo 14 del disegno di legge), di cui si è detto innanzi.

Anche la proposta modifica all'attuale articolo 27, secondo comma, relativamente ai trasporti funebri (articolo 21 del disegno

di legge), si ispira ai principi della Costituzione (articolo 17, terzo comma), di guisa che l'autorità di pubblica sicurezza può imporre speciali cautele, esclusivamente quando sussistano « comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica ».

Articoli 22, 23 e 24. — Queste disposizioni concernono il delicato settore della disciplina delle armi e delle materie esplodenti, che è oggetto, in ogni Paese, della più vigile e attenta cura da parte dei pubblici poteri.

Gli articoli 22 e 24, che emendano i vigenti articoli 35 e 55 del testo unico, si riferiscono, in particolare, all'adeguamento delle sanzioni.

L'articolo 23 modifica, sostanzialmente, il vigente articolo 41 del testo unico. Infatti, nei casi di sospetta, abusiva detenzione di armi, munizioni eccetera, il potere d'intervento è stato limitato all'ipotesi in cui ricorrano i requisiti della necessità e urgenza congiuntamente all'esistenza di fondati sospetti. E ciò con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 304-ter, capoverso, del Codice di procedura penale e il connesso obbligo di darne notizia, non oltre le 48 ore, all'autorità giudiziaria, per l'eventuale convalida del provvedimento, in armonia con l'articolo 13 della Costituzione.

Tale potere d'intervento è assai importante per la tempestiva difesa della società e dei cittadini ove appena ci si limiti a considerare l'esigenza di porre gli organi di polizia in condizione di fronteggiare con immediata prontezza gli atti di una delinquenza sempre più tecnicamente organizzata.

D'altro canto, la precisa e rigorosa delimitazione delle ipotesi entro le quali il potere può essere utilizzato e l'immediato controllo della autorità giudiziaria danno certezza di una efficace e circoscritta applicazione nell'ambito di quelle operazioni di polizia giudiziaria per le quali l'esercizio di tale potere è indispensabile.

Art. 25. — La norma modifica l'articolo 62 del vigente testo unico, determinando i criteri per l'iscrizione dei portieri e dei custodi nei registri dell'autorità di pubblica sicurezza: la disposizione è motivata dalla

necessità di un'adeguata tutela della proprietà pubblica e privata.

Artt. 26-30. — In questi articoli sono contenute modifiche e innovazioni alla disciplina dei pubblici spettacoli.

Per ciò che concerne l'articolo 26, che modifica gli articoli 68 e 71 del testo unico vigente unificandoli, si è prevista l'autorizzazione ad adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico allo svolgimento di rappresentazioni teatrali, cinematografiche, sportive, eccetera, con la precisazione dei limiti, spaziali e temporali, di validità della licenza medesima. Per un più esatto adeguamento al precetto dell'articolo 18 della Costituzione e nell'assoluto rispetto del diritto della libertà di associazione è stata soppressa la autorizzazione per l'apertura di circoli.

È stato, infine, consentito anche in questo settore l'istituto della rappresentanza, da molte parti e da tempo invocato.

Negli articoli 27 e 28 del disegno di legge le formulazioni sono rese più adeguate sia alle attività ivi previste, sia alle leggi speciali che oggi regolano autonomamente la revisione dei film e dei lavori teatrali.

In particolare, il divieto degli spettacoli o trattenimenti è stato limitato alle sole ipotesi di rappresentazioni che siano contrarie « al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali ».

Ancora in materia di spettacoli, premesso che il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico è stato abrogato per effetto della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, le disposizioni di cui agli articoli 74 e 82 del testo unico medesimo sono state poi fuse, per evidenti ragioni di connessione, nell'articolo 29 del disegno di legge.

Con tale articolo si è contenuto in più ristretti limiti l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità di pubblica sicurezza, indicando tassativamente le ipotesi nelle quali i poteri possono essere esercitati, sempreché sussistano gravi circostanze che riflettano ipotesi ben determinate.

Si è pure prevista la facoltà di ordinare la restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori nel caso che il provvedimento di

sospensione o cessazione sia imputabile a colui che dà o fa dare lo spettacolo.

Infine, la nuova formulazione dell'articolo 80 (articolo 30 del disegno di legge) tende a fugare ogni dubbio interpretativo circa la licenza menzionata nel vecchio testo, mercè l'espresso riferimento all'unica autorizzazione prevista dall'articolo 68, il cui eventuale rilascio resta, ovviamente, subordinato alla dichiarazione tecnica di agibilità del luogo adibito alle manifestazioni anzidette.

Sempre in materia di liberalizzazione della disciplina dei pubblici spettacoli era stata, in sede parlamentare, proposta l'abrogazione dell'articolo 83 del testo unico vigente, che pone il divieto di sospendere o variare gli spettacoli già cominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste. Ciò perchè si esprimeva il dubbio che la norma potesse incidere sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Essa, invece, conserva la sua funzione perchè dettata esclusivamente a tutela degli interessi degli spettatori.

Infatti, dato il gran numero delle persone che affollano i locali di pubblico spettacolo e la modesta entità del prezzo dei biglietti, nonchè la difficoltà del rimborso dei biglietti stessi, non può negarsi l'interesse di pubblica sicurezza a che l'impresario adempia gli obblighi assunti con la puntuale e integrale esecuzione dello spettacolo promesso.

A tale fine è preciso intendimento del Governo modificare radicalmente il testo dell'attuale articolo 149 del Regolamento di pubblica sicurezza perchè la nuova formulazione sia conforme all'unico fine che la norma intende perseguire.

Artt. 31-41. — Questo gruppo di articoli apporta numerose e sostanziali innovazioni alla disciplina degli esercizi pubblici in generale e del consumo delle bevande alcoliche in particolare.

Nel nuovo testo dell'articolo 31 non si è fatta menzione dei « locali di stallaggio » ritenuti anacronistici, mentre, per converso, sono state assoggettate a licenza attività che hanno assunto, nella odierna fase di sviluppo sociale, notevole importanza, ai fini del-

la tutela della sicurezza e della fede pubblica, per le responsabilità che ne derivano: tali segnatamente le attività di riparazione di autoveicoli e di motoveicoli.

Con l'articolo 32 del disegno di legge si è adeguata la norma di cui all'articolo 88 del testo unico vigente, concernente l'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro negli ippodromi o fuori di essi, alle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315.

Per quanto riguarda la disciplina della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, con l'articolo 33 del disegno di legge si è precisato che le licenze e autorizzazioni per lo spaccio di dette bevande (articoli 86 e 89 del testo unico) vengono rilasciate dal Questore, sentito il parere del sindaco, il quale si pronuncia previo avviso della commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, sulla disciplina del commercio al minuto.

Si opera, quindi, un utile collegamento tra l'autorità di polizia e gli organi degli enti locali, per una più organica disciplina delle attività commerciali.

Più adeguate e precise formulazioni sono poi contenute nell'articolo 34 che sostituisce l'articolo 92 del testo unico vigente.

Con la prevista soppressione dell'articolo 95 (articolo 1 del disegno di legge) si è eliminato il rapporto limite per la vendita e il consumo di bevande alcoliche, collegato a esigenze ormai in gran parte superate.

In conformità, poi, ai nuovi principi che regolano la materia, si è attribuito (articolo 35) al Prefetto il potere, già spettante alla commissione provinciale contro l'alcolismo, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico, di fissare le distanze tra gli esercizi per la vendita di alcolici e gli ospedali, cantieri, officine, scuole, eccetera con particolari prescrizioni per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

L'articolo 36 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 99 del testo unico concernente le ipotesi di revoca della licenza dei pubblici esercizi che siano tenuti chiusi oltre un certo limite di tempo. Con

la nuova formulazione, conciliando le esigenze del pubblico col privato interesse, si è prolungato il relativo termine da tre a sei mesi.

Inoltre, l'articolo 37 del disegno di legge, sostitutivo dell'articolo 100 del testo unico, specifica e circoscrive l'uso delle facoltà di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, in aderenza ai criteri già enunciati in via generale e nel quadro dei più corretti principi dell'azione amministrativa.

Specifico è anche il riferimento a determinate categorie di persone, esattamente identificate in quelle di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente le persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità.

Tenuto conto, infine, del notevole sviluppo del movimento turistico verificatosi in numerose località, con l'articolo 38 del disegno di legge (articolo 103, terzo comma, del testo vigente) si è previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale per la vendita di bevande alcoliche, sulla base delle sole esigenze turistiche.

L'eventuale rilascio delle predette autorizzazioni che avviene, ovviamente, senza alcun riferimento al soppresso articolo 95, resta, dunque, svincolato dal formale riconoscimento delle località in stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Il disegno di legge contiene poi due disposizioni, gli articoli 39 e 40, relative ai locali nei quali si dà alloggio per mercede.

Con il primo di tali articoli la disciplina dell'attività di affittacamere e di appartamenti mobiliati è stata riveduta in conformità di quanto stabilito dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75. Pertanto, nell'ultimo comma, è stata espressamente indicata l'ipotesi di « sfruttamento della prostituzione », in luogo di quella prevista di « prostituzione clandestina ».

Con l'articolo 40 del disegno di legge, sostitutivo dell'articolo 109 del testo unico, si sono stabilite, al fine di favorire il movimento turistico e secondo i desideri espressi dalle categorie interessate, particolari semplificazioni a favore delle comitive organizzate, composte di almeno dieci persone, e l'esonero dall'obbligo, per gli esercenti, di indicare la località di destinazione delle per-

sone alloggiate. Si è anche prevista la possibilità di dare, in via eccezionale, alloggio alle persone sfornite di documenti di identità.

L'articolo 110 del vigente testo unico, che disciplina l'uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco, è stato modificato, come è noto, con la recente legge 20 maggio 1965, n. 507, per i motivi ampiamente illustrati a suo tempo, in particolare per i riflessi negativi che il giuoco in genere e l'uso di tali apparecchi in ispecie può avere nei confronti della gioventù.

L'articolo 41 del disegno di legge riproduce integralmente la norma come sopra modificata, coordinandola nell'ambito della più ampia riforma del testo unico e precisando altresì, nell'ultimo comma, aggiunto a fini di mero chiarimento, che l'uso di apparecchi o di congegni da trattenimento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è subordinato all'autorizzazione del questore.

Artt. 42, 43 e 44. — Le disposizioni contenute in questi tre articoli del disegno di legge, che sostituiscono integralmente i vigenti articoli 111, 112 e 113 del testo unico, riflettono le attività tipografiche e simili, l'affissione e la distribuzione di stampati.

L'articolo 42 (articolo 111 del testo unico), attuando un sostanziale snellimento delle procedure, subordina l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, eccetera, alla sola iscrizione dell'esercente in un apposito registro, in analogia a quanto disposto dalla legge sulla stampa per la registrazione dei giornali.

L'articolo 43 del disegno di legge affronta il problema della moralità dei costumi, sostituendo l'articolo 112 del testo unico vigente.

La prima parte del nuovo articolo riproduce il testo della vecchia legge liberale del 1888. Per quanto riguarda la seconda parte, e cioè gli scritti o disegni divulgativi di mezzi anticoncezionali, il testo dell'articolo si adegua, nella lettera e nello spirito, alla sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 19 febbraio 1965.

Viene così mantenuto il divieto quando lo stampato, per il modo come è redatto, costituisca un'offesa al buon costume e, in ogni

caso, quando la divulgazione sia fatta a scopo di lucro.

In merito all'articolo 44 del disegno di legge (articolo 113 del testo unico), si fa richiamo al concetto fissato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 1 del 14 giugno 1956) la quale, in un giudizio concernente il rispetto dei precetti contenuti nell'articolo 21 della Costituzione, dopo aver precisato che « è da escludere, con l'enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, che la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati », ha riconosciuto la competenza del legislatore ordinario ad emanare norme che regolino l'esercizio della stessa libera manifestazione del pensiero, in modo da evitarne gli abusi. E, in realtà, allorquando la Corte costituzionale, con la stessa sentenza del 1956 citata, ebbe a dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 113 del testo unico del 1931, a ciò addivenne essenzialmente in considerazione dell'indeterminatezza e dell'estensione dei poteri discrezionali dell'autorità, ponendo in evidenza che la norma di allora non delineava la sfera entro la quale debbono essere contenuti i poteri di polizia e l'uso di questi.

In conformità di tali concetti e tenuto conto, altresì, dei dibattiti parlamentari intervenuti nelle precedenti legislature, la nuova formulazione dell'articolo 44, in luogo dell'autorizzazione preventiva, prevede un avviso da darsi almeno dodici ore prima e la delimitazione degli eventuali eccezionali interventi dell'autorità di pubblica sicurezza, nonchè l'attribuzione di ogni decisione definitiva all'autorità giudiziaria, secondo concetti già accolti, per interventi di urgenza, nella disciplina generale della stampa.

Nel nuovo testo, infine, oltre a escludersi dalla disciplina tutte le affissioni e gli stampati di natura puramente commerciale e i giornali, si attua un decentramento amministrativo consentendo che le formalità siano esperite anche presso gli uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Art. 45. — Notevolmente semplificata risulta la nuova formulazione dell'articolo 115

del vigente testo unico, soprattutto per effetto delle leggi speciali intervenute in materia.

Così, non si fa più cenno all'apertura delle agenzie di prestiti su pegno, regolata dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, nonchè ai mestieri di sensale e di intromettitore, la cui attività è disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 253, sul mediatorato.

Inoltre, mentre si è liberalizzato il settore di attività delle agenzie per la raccolta e divulgazione di notizie, trattandosi di attività redazionali già sufficientemente disciplinate dalla legge sulla stampa, al terzo comma dell'articolo si è data più esatta configurazione ad un particolare tipo di agenzia: quella per il disbrigo di pratiche o acquisizione di documenti per conto terzi.

Art. 46. — La norma, che sostituisce l'articolo 121 del testo unico, elimina l'obbligo dell'iscrizione nei registri di pubblica sicurezza per gli esercenti alcuni mestieri per i quali sono venute meno le particolari esigenze che richiedevano la imposizione di una siffatta autorizzazione (venditori o distributori di merci, generi alimentari o bevande, lustrascarpe). Nell'articolo, poi, non si è fatta menzione dei servitori di piazza, trattandosi di attività ormai quasi scomparsa, mentre sono stati aggiunti, per ragioni opposte, i mestieri di guarda-macchine e di accompagnatore di albergo.

Si è soppresso inoltre il riferimento a « mestieri analoghi », essendo apparso preferibile, per una migliore e più sicura applicazione della norma, la tassativa elencazione dei mestieri.

La disposizione dell'ultimo comma, infine, sostitutiva anche dell'articolo 122 del testo unico, prevede la possibilità del diniego della iscrizione esclusivamente nei confronti delle persone che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del vigente testo unico e dei minori degli anni 18, idonei ad altri mestieri, restringendo in tal modo la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di ricusare l'iscrizione.

Art. 47. — Si è integrata la previsione dell'articolo 123 del testo unico con l'aggiunta di due categorie professionali che, di recen-

te, hanno assunto notevole sviluppo: gli assistenti turistici e i maestri di sci.

Art. 48. — L'articolo 124 del testo unico nella sua nuova formulazione consente anche agli stranieri, mediante la semplice iscrizione in luogo della licenza, l'esercizio dei mestieri di cui agli articoli 121 e 123 del testo unico, a condizione di reciprocità, in conformità ai principi contenuti in diverse convenzioni internazionali in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Artt. 49, 50 e 51. — Comportano innovazioni sostanziali e perfezionamenti per facilitare lo svolgimento delle attività previste dalle norme medesime, estendendo alle attività stesse l'istituto della rappresentanza.

A seguito poi della dichiarazione d'incostituzionalità dei primi quattro commi dell'articolo 128 del vigente testo unico, per la parte relativa ad operazioni su oggetti preziosi nuovi, la norma è stata rielaborata (articolo 51), limitando le prescrizioni alle sole operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati, di cui viene precisato il concetto.

Artt. 52 e 53. — Le disposizioni relative concernono il settore degli istituti di vigilanza e delle guardie particolari giurate.

Nell'articolo 52 si emenda il vigente articolo 134 del testo unico, al fine di precisare che l'autorizzazione per le attività in questione non consente l'esercizio di pubbliche funzioni e neppure limitazioni delle libertà costituzionali. Tenuto conto, poi, delle vive aspirazioni delle categorie interessate, anche in questo settore si è introdotto l'istituto della rappresentanza.

Per quanto riguarda l'articolo 53, che sostituisce il vigente articolo 138 del testo unico, concernente le guardie particolari giurate, sono state apportate le seguenti variazioni:

a) è stato soppresso il requisito relativo agli obblighi di leva, onde evitare discriminazioni tra persone appartenenti ai due sessi;

b) si è eliminato, in omaggio ai principi di libertà dei cittadini sanciti dalla Costituzione, il requisito, di fatto già non richiesto, dell'ottima condotta politica;

c) non si è fatto cenno dell'obbligo di essere munito della carta di identità, in quanto ritenuto superfluo;

d) si è, per contro, richiesta l'idoneità fisica e la conoscenza delle leggi penali e di pubblica sicurezza attinenti al servizio, nonché la capacità al maneggio delle armi: requisiti apparsi indispensabili in relazione alle delicate mansioni svolte dalle guardie particolari.

Artt. 54, 55 e 56. — Gli articoli in esame che riguardano gli stranieri adeguano la legislazione di polizia ai precetti costituzionali, tenendo anche presente la normativa vigente negli altri Paesi.

Con l'articolo 54 si emenda infatti l'articolo 144 del testo unico, stabilendo, in particolare, che la sottoposizione dello straniero ai rilievi segnaletici avvenga in stretta applicazione dei principi stabiliti per i cittadini nell'articolo 5 del presente disegno di legge.

Infine, con i successivi articoli 55 e 56, che modificano, rispettivamente, gli articoli 150 e 152 del testo unico, si è fatto in ogni caso solvo, per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti, il diritto di asilo garantito dall'articolo 10 della Costituzione.

Art. 57. — Coerentemente all'impegno assunto dal Governo di adeguare il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai principi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, si è modificato il secondo comma dell'articolo 156 del testo vigente (articolo 57 del disegno di legge) riguardante la raccolta di fondi, collette, questue, eccetera.

Si è perciò estesa la possibilità del rilascio della licenza alle raccolte intese a finanziare i partiti politici, la stampa e le associazioni sindacali e si sono, nel contempo, limitati i casi di diniego a tutela esclusiva della fede pubblica, della tranquillità e della libertà dei cittadini.

Artt. 58, 59 e 60. — La funzione di prevenzione, che costituisce un preciso dovere,

prima ancora che un potere, per gli organi di polizia, a difesa della società e dei cittadini, ispira le norme di questo gruppo di articoli.

Nell'ordinamento giuridico anteriore alla Costituzione, l'attività di prevenzione era, in parte, sorretta dalle disposizioni di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da quelle previste dal decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 406, che aveva incluso in unico articolo tanto il fermo per misure di pubblica sicurezza quanto quello per indagini di polizia giudiziaria.

Con l'entrata in vigore della Costituzione fu necessario adeguare le norme del codice di procedura penale ai precetti dell'articolo 13 della Costituzione e conseguentemente con la legge 18 giugno 1955, n. 517, venne modificato l'articolo 238 del codice di procedura penale, regolandosi il fermo di indiziati senza fare menzione di quello per misure di pubblica sicurezza.

Da qui la necessità di introdurre specifica norma, anche in adempimento all'impegno assunto dal legislatore in occasione della presentazione della citata legge 18 giugno 1955, n. 517.

Si legge, infatti, nella relazione a quel provvedimento:

« Con il presente disegno di legge si è innanzitutto esclusa dal Codice la disciplina di quest'ultimo fermo, la quale va demandata — come sua propria *sedes materiae* — alla legge di pubblica sicurezza attualmente in elaborazione ».

L'articolo 58 del disegno di legge costituisce il risultato della meditata rielaborazione dell'istituto del fermo di polizia e colma le lacune manifestatesi nella regolamentazione dell'attività di prevenzione. Esso, infatti, conferisce agli organi di polizia poteri che consentono di procedere ad accertamenti preventivi nei casi in cui la condotta dell'individuo sia tale da lasciare sorgere il fondato convincimento che la sicurezza o la moralità siano in effettivo pericolo.

La chiara limitazione introdotta nel disegno di legge per quanto attiene agli indizi di pericolosità, che vengono meglio specificati, e il controllo esercitato dal magistrato sono intesi a garantire che l'azione degli organi di polizia si svolga nel rispetto delle norme costituzionali.

Conseguentemente nel quarto comma dell'articolo in esame, si impone all'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermo è stato presentato, il dovere della immediata comunicazione dell'avvenuto fermo al Procuratore della Repubblica o al Pretore, a seconda dei casi: lo stesso ufficiale, nelle 48 ore successive, deve ragguagliare la predetta autorità giudiziaria dei motivi che hanno determinato il fermo e dei risultati delle indagini svolte.

Con il quinto comma, si disciplina infine l'istituto della convalida, in piena osservanza, anche per quanto concerne i termini, dei precetti costituzionali.

L'articolo 59 del disegno di legge (articolo 162 del testo unico vigente) esenta dall'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza i condannati per delitti colposi, dimessi dal carcere, in quanto ovviamente presentano una minore pericolosità sociale. Con lo stesso articolo si è provveduto ad abrogare il secondo comma del citato articolo 162 in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 30 maggio 1963.

Infine l'ordine di traduzione al luogo di rimpatrio dei trasgressori al foglio di via obbligatorio — previsto dall'articolo 60 del disegno di legge — viene attribuito alla magistratura in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della più volte citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Artt. 61, 62 e 63. — Le norme recano una sostanziale nuova disciplina in materia di associazioni, adeguando il contenuto degli articoli 209, 210 e 211 del vigente testo unico al primo e al secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione.

In vista di tale finalità, con il primo di detti articoli (articolo 61) viene stabilito che il Prefetto può chiedere la comunicazione di copia dell'atto costitutivo, dello sta-

tuto, nonchè notizie circa l'attività di associazioni ed enti, con esplicita esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali.

Con l'articolo 62 (articolo 210 del testo unico) viene sancito il divieto delle associazioni segrete e viene attribuito all'autorità giudiziaria il potere di scioglimento delle stesse.

Nell'articolo 63, infine, viene previsto — per motivi di sicurezza dello Stato — il rilascio di un « nulla osta » da parte del Ministro dell'interno per la costituzione, nel territorio della Repubblica, di associazioni tra stranieri.

Artt. 64 e 65. — Gli articoli in questione sostituiscono integralmente gli articoli 214 e 215 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e riflettono un settore estremamente delicato: lo stato di pericolo pubblico.

L'articolo 64 del disegno di legge prevede nei casi straordinari di necessità e di urgenza il ricorso alla procedura del decreto-legge ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione per dichiarare un siffatto stato.

Per quel che concerne i mezzi per fronteggiare le conseguenti situazioni di pericolo, non si è mancato di circondare di idonee garanzie i necessari poteri attribuiti alle competenti autorità amministrative, stabilendo con l'articolo 65 che i relativi provvedimenti possono essere emanati limitatamente alle materie attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e con le più ampie garanzie a tutela dei singoli.

Nella formulazione dell'articolo si è tenuto, altresì, conto dei dibattiti parlamentari che sono già intervenuti in materia e dell'indirizzo accolto dalla 1° Commissione Affari interni della Camera, inquadrando i provvedimenti di cui trattasi nella disciplina, di carattere generale, prevista, per le competenze rimesse agli organi del potere esecutivo, in caso di urgenza, dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione.

Sulla base di precisi precetti costituzionali, il disegno di legge prevede infine l'abrogazione degli articoli 217, 218 e 219, concer-

nenti la dichiarazione dello stato di guerra, disciplinato, come si è detto, direttamente dall'articolo 78 della Costituzione.

III. — *Disposizioni finali e transitorie*

Sotto il titolo « Disposizioni finali e transitorie », sono state riprodotte alcune norme intese a coordinare l'intera materia, in armonia con i criteri ispiratori della riforma.

In particolare, col nuovo testo dell'articolo 220 (articolo 66 del disegno di legge), sono stati notevolmente ridotti i casi di arresto in flagranza di reato, in omaggio al principio del rispetto della libertà dei cittadini.

Con altra norma (articolo 67) si è prevista l'emanazione delle disposizioni regolamentari connesse con la presente riforma, da coordinarsi, ovviamente, con il vigente regolamento per la esecuzione del testo unico.

Si è altresì provveduto ad adeguare le sanzioni inflitte per le contravvenzioni alle disposizioni delle emanande norme regolamentari, sanzioni da applicarsi, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, anche alle contravvenzioni previste dal vigente regolamento.

In conformità ai principi della riforma e a seguito della emanazione delle varie leggi speciali citate, hanno cessato di avere efficacia gli articoli 222 e 223 e il secondo comma dell'articolo 224.

Con l'articolo 68 del disegno di legge si è attuato, nell'intento di snellire al massimo le relative procedure, un ampio decentramento nella attribuzione delle competenze di numerosi affari.

In forza degli stessi principi, inoltre, i Questori sono stati facultati a delegare ai dirigenti degli uffici sezionali e distaccati di pubblica sicurezza l'esercizio di diverse attribuzioni espressamente elencate nel successivo articolo 69.

Con apposita norma (articolo 70) sono stati dettati criteri unitari per le indennità spettanti ai componenti delle Commissioni previste dalla legge.

In relazione alle mutate esigenze, si è ritenuto, poi, di proporre (articoli 71 e 72) la

modifica delle Commissioni previste rispettivamente dagli articoli 84 e 89 del vigente regolamento per l'esecuzione del testo unico.

Con l'articolo 73 del disegno di legge si è attribuita al Genio civile la competenza, già del Prefetto, al rilascio delle autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi, trattandosi di licenze da concedere esclusivamente in base ad accertamenti tecnici.

Il successivo articolo 74 prevede che i requisiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 138 del testo unico per le guardie particolari siano richieste anche per l'attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Nel secondo comma del predetto articolo 74 si è altresì stabilito che il requisito di cui al n. 4 dell'articolo 138 non venga richiesto per le guardie particolari, la cui nomina sia stata approvata dal Prefetto anteriormente all'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Con l'articolo 75 del presente disegno di legge, infine, il Governo chiede l'autorizzazione a procedere alla riunione in testo unico — esclusa ovviamente ogni modifica non imposta da esigenze tecniche di coordinamento — delle norme relative alla legge di pubblica sicurezza, sulla base di apposita delega che il Parlamento vorrà conferirgli ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, nella evidente utilità di chiarire e rendere agevole all'interprete e ai cittadini la cognizione delle disposizioni in materia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono abrogati gli articoli 12, secondo comma, 60, 67, 72, 75, 91, 95, 97, 114, 117, primo, secondo e terzo comma, 122, 129, 130, 132, 141, 158, 212, 213, 217, 218, 219 e 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

Art. 2.

L'articolo 1 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, assicura il libero esercizio dei loro diritti e vigila alla tutela della proprietà pubblica o privata; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo e, in mancanza, dal sindaco ».

Art. 3.

L'articolo 2 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime.

I provvedimenti anzidetti devono essere motivati, sono immediatamente esecutori e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati a mezzo di manifesti e mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia ».

Art. 4.

L'articolo 3 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quattordici, aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta d'identità ha la durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per lo espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ».

Art. 5.

L'articolo 4 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità a sottoporsi a rilie-

vi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione personale.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone di cui al precedente comma di munirsi, entro un dato termine, della carta d'identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza ».

Art. 6.

L'articolo 6 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Avverso i provvedimenti previsti dal presente testo unico è dato ricorso alle autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente superiori entro il termine di trenta giorni dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Il Ministro dell'interno può annullare di ufficio i provvedimenti anche se definitivi ».

Art. 7.

L'articolo 7 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti legittimi dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge ».

Art. 8.

L'articolo 8 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di polizia sono personali e intrasmissibili.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è ammessa la rappresentanza purchè il rappresentante posseda i requisiti necessari per conseguire la relativa autorizzazione e ottenga l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione medesima.

Nei casi e alle condizioni previsti dal precedente comma è consentito il trasferimen-

to della titolarità delle autorizzazioni di polizia a chi dimostri di avere la disponibilità dei beni connessi all'esercizio della attività autorizzata e dei locali in precedenza occupati dal suo dante causa ».

Art. 9.

L'articolo 9 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di sanità e buon costume ».

Art. 10.

L'articolo 10 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in caso di violazione di leggi, regolamenti o delle prescrizioni imposte a norma dell'articolo precedente ».

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto alla sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale ovvero è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a un anno per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione o a

chi non risulta, per la non buona condotta tenuta, idoneo all'esercizio dell'attività da autorizzare ».

Art. 12.

L'articolo 13 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

La validità delle autorizzazioni di polizia s'intende automaticamente rinnovata, di volta in volta, mediante l'adempimento da parte dei titolari — nei termini prescritti — degli oneri fiscali o di altra natura stabiliti dalla legge per i singoli casi.

Il rinnovo automatico è, tuttavia, escluso per le autorizzazioni relative alla fabbricazione, deposito, detenzione, trasporto, commercio e porto di armi, di prodotti esplosivi nonchè per il rinnovo dei decreti di attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata ».

Art. 13.

L'articolo 15 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza, per finalità rientranti nell'adempimento dei suoi compiti, ha facoltà di invitare chiunque, con avviso adeguatamente motivato e tempestivamente notificato, a comparire davanti ad essa entro un termine stabilito.

La trasgressione senza giustificato motivo all'invito notificato nei termini e nei modi di cui al comma precedente è punita con la ammenda da lire ventimila a ottantamila.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata per due volte a comparire e non presentatasi nel termine prescritto senza giustificato motivo ».

Art. 14.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima al questore o al dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il termine predetto può, per ragioni di urgenza e a richiesta dei promotori, essere abbreviato.

Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso il questore o il dirigente dell'ufficio può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, che devono essere concretamente e specificamente indicati nel provvedimento, vietare la riunione. Per gli stessi motivi e in particolare per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche, in relazione alle esigenze della circolazione, ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni e alla quiete dei cittadini, può inoltre prescrivere modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

Il divieto e le modalità di svolgimento devono essere notificati ai promotori almeno 24 ore prima della riunione, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Se la riunione ha luogo senza preavviso o nonostante il divieto o se non sono osservate le prescritte modalità di svolgimento è in facoltà del dirigente del servizio di ordine pubblico di disporre lo scioglimento.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire 40.000 a 160.000. Qualora la riunione si tenga nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite le sanzioni predette sono applicate congiuntamente. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Art. 15.

L'articolo 20 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

Art. 16.

L'articolo 21 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri simili mezzi espressivi che sono simbolo di vilipendio o di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato ».

Art. 17.

L'articolo 22 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando, nei casi previsti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite o assembrate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di pubblica sicurezza o, in sua assenza, dall'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato ».

Art. 18.

Gli articoli 23 e 24 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni ad alta voce e percettibili, effettuate, se possibile, mediante idoneo mezzo acustico; se anche le intimazioni rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere eseguito con la forza.

Chiunque si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto da venti giorni a un anno o con l'ammenda da lire 12.000 a 160.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato; nei casi più gravi le predette sanzioni possono essere applicate congiuntamente ».

Art. 19.

L'articolo 25 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie, pratiche religiose, processioni ecclesiastiche o civili in luogo pubblico deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o al dirigente l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 160.000 ».

Art. 20.

L'articolo 26 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può vietare, per i motivi indicati nel terzo comma dell'articolo 18, le manifestazioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere la osservanza di determinate modalità di tempo e di luogo dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente ».

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può prescrivere speciali cautele ».

Art. 22.

Gli ultimi due commi dell'articolo 35 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 200.000.

L'acquirente o il cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

Art. 23.

L'articolo 41 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando vi siano fondati sospetti della esistenza, in qualsiasi luogo pubblico o privato, di armi, munizioni o materie esplosive abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di necessità e urgenza, possono procedere, anche in tempo di notte, a perquisizione personale o domiciliare, in ogni caso osservate le disposizioni dell'articolo 304-ter, secondo capoverso del Codice di procedura penale e, per quanto possibile, le altre norme sulla istruzione formale di cui allo stesso codice di procedura penale.

L'ufficiale procedente deve enunciare nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere, non oltre le 48 ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria per la convalida ».

Art. 24.

Gli ultimi due commi dell'articolo 55 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000.

L'acquirente o il cessionario di materie esplosive in violazione delle norme del pre-

sente articolo è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

Art. 25.

L'articolo 62 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di immobili adibiti a magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono essere iscritti in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'ammenda da lire 30.000 a 160.000.

Alla stessa pena soggiacciono i proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza ».

Art. 26.

Gli articoli 68 e 71 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Senza licenza del questore non si possono adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico allo svolgimento di rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, manifestazioni sportive o altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare scuole o sale pubbliche da ballo.

La licenza del questore è prescritta anche per le gare automobilistiche, corse di cavalli e simili. Per tali gare effettuate su strade ordinarie o per le gare aeronautiche si applicano le leggi speciali.

Le licenze di cui ai precedenti commi sono valide soltanto per i luoghi e per il tempo in esse indicati.

È consentita la rappresentanza ».

Art. 27.

L'articolo 69 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ».

Art. 28.

L'articolo 70 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono vietati gli spettacoli o i trattenimenti pubblici contrari al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali ».

Art. 29.

Gli articoli 74 e 82 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« I titolari della licenza prevista dall'articolo 68 prima di dar luogo alla rappresentazione teatrale o di arte varia devono depositare presso il questore un esemplare della produzione, munito del nulla osta alla rappresentazione, qualora sia prescritto.

L'autorità di pubblica sicurezza o gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, da essa preposti al servizio, possono ordinare la sospensione o la cessazione di qualunque spettacolo o trattenimento e, ove occorra, lo sgombero del locale in caso di gravi disordini o di pericolo per la pubblica incolumità o di offese al buon costume.

Qualora la sospensione o la cessazione avvengano per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo o il trattenimento, può essere ordinata altresì la restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori.

Dei provvedimenti adottati dovrà essere subito data comunicazione al prefetto ».

Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 80 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza di cui al precedente articolo 68 prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o di altra urgente necessità ».

Art. 31.

Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti:

« Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa, da noleggio e per riparazioni di autoveicoli e motoveicoli e simili.

I giuochi leciti nei pubblici esercizi sono autorizzati dal questore ».

Art. 32.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Per le corse dei cavalli negli ippodromi l'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro tanto negli ippodromi quanto fuori di essi è consentito soltanto all'Unione nazionale incremento razze equine e alle società, enti e persone da questa delegate ai sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000 ».

Art. 33.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore col proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcoliche ed analcoliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e dell'ufficiale sanitario del Comune ».

Art. 34.

L'articolo 92 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per infrazioni alle norme in materia di sostanze stupefacenti, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo ».

Art. 35.

L'articolo 98 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcoliche di qualsiasi specie e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto sono stabilite con ordinanza del prefetto.

Per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo possono essere determinate distanze diverse da quelle fissate in linea generale per gli altri comuni della provincia o, in caso di effettive esigenze tu-

ristiche, i limiti di distanza possono essere fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese e agli altri luoghi destinati al culto ».

Art. 36.

Il terzo comma dell'articolo 99 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Tale termine non può essere superiore a sei mesi, salvo il caso di forza maggiore ».

Art. 37.

L'articolo 100 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre che nei casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone condannate per delitti non colposi o comprese nelle categorie elencate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata ».

Art. 38.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Per esigenze turistiche le licenze di cui all'articolo 86 nonchè le speciali autorizzazioni previste dall'articolo 89 possono avere durata limitata al periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone ».

Art. 39.

L'articolo 108 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono affittarsi camere o appartamenti mobiliati nè può darsi alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiara-

zione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare l'esercizio dell'attività indicata in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'articolo 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti lo sfruttamento della prostituzione altrui o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti ».

Art. 40.

L'articolo 109 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede, non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità, rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, purchè munito della fotografia del titolare.

Per le comitive organizzate composte di almeno dieci persone il capo gruppo è tenuto a esibire un proprio documento di identificazione e a produrre un elenco da lui sottoscritto, contenente le generalità degli altri componenti il gruppo.

Gli esercenti di cui al primo comma devono tenere un registro nel quale sono indicate le generalità di tutte le persone alloggiate e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza di tali persone.

Salvo le pene stabilite dal codice penale, nel caso di trasgressione la licenza può essere sospesa e, qualora la trasgressione si ripeta, può essere revocata.

In via eccezionale può essere dato alloggio alle persone sfornite di documento di identità.

In tal caso l'esercente deve registrare le generalità dichiarate dalla persona alloggia-

ta, dandone immediata notizia all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 41.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 110 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giuoco quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata.

Gli apparecchi e i congegni saranno confiscati.

L'uso di apparecchi o di congegni da trattamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è autorizzato dal questore ».

Art. 42.

L'articolo 111 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non si può esercitare senza iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza l'arte tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica e chimica in molteplici esemplari.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione con l'espressa indicazione dei locali in cui l'attività deve essere svolta.

È ammessa la rappresentanza ».

Art. 43.

L'articolo 112 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di esporre, affiggere, mettere in circolazione figure, disegni, scritti offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza, o che divulgino i mezzi rivolti a procurare l'aborto ovvero che divulgino mezzi rivolti a impedire la procreazione, quando, per il modo come sono redatti, offendano il buon costume, o comunque, quando la divulgazione stessa sia fatta a scopo di lucro ».

Art. 44.

L'articolo 113 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, chiunque intende affiggere o diffondere in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, scritti o disegni ovvero fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o collocare iscrizioni anche se lapidarie, deve depositare almeno dodici ore prima presso la questura o il locale ufficio distaccato di pubblica sicurezza due copie degli scritti o disegni o comunque del testo delle comunicazioni o delle iscrizioni.

Il termine può, per ragioni di urgenza, essere abbreviato.

L'obbligo predetto non si applica agli scritti, disegni o comunicazioni delle autorità o delle pubbliche amministrazioni, a quelli elettorali, a quelli destinati esclusivamente alla pubblicità commerciale, nonchè ai giornali.

Qualora gli stampati, i disegni o le comunicazioni integrino gli estremi di un reato o abbiano contenuto contrario al buon costume, il questore, entro ventiquattro ore dal deposito, ne può vietare in tutto o in parte la diffusione o il collocamento con provvedimento motivato da notificare immediatamente al procuratore della Repubblica per la convalida; ove questa non intervenga nelle successive ventiquattro ore il provvedimento si intende revocato e privo di ogni effetto.

Avverso il decreto di convalida è ammesso ricorso nel termine di cinque giorni dalla notifica al procuratore generale presso la Corte di appello, il quale decide entro i cinque giorni successivi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità comunali in conformità delle norme vigenti in materia.

Le affissioni effettuate senza l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo sono rimosse a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, altresì, di impedire qualsiasi altra comunicazione o manifestazione che sia in contrasto con le norme medesime ».

Art. 45.

L'articolo 115 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita o di esposizione, senza licenza del questore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo, sono comprese le agenzie per disbrigo di pratiche o per l'acquisizione di documenti per conto terzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza ».

Art. 46.

L'articolo 121 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di scritti o disegni, di cantante, suonatore, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, accompagnatore d'albergo, guarda-macchine e barcaiuolo, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute negli articoli 11 e 12, salva la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza

di ricusarla alle persone indicate negli articoli stessi e ai minori degli anni 18 idonei ad altri mestieri.

È vietata l'attività di ciarlatano ».

Art. 47.

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guide, gli interpreti, i corrieri, gli assistenti turistici, i portatori alpini e i maestri di sci devono ottenere la licenza del questore ».

Art. 48.

L'articolo 124 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I mestieri previsti dagli articoli 121 e 123 possono essere esercitati dagli stranieri a condizione di reciprocità ».

Art. 49.

All'articolo 126 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la rappresentanza ».

Art. 50.

All'articolo 127 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la rappresentanza ».

Art. 51.

L'articolo 128 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I commercianti di cose antiche ed usate e le persone indicate nell'articolo 127 non possono compiere operazioni in preziosi usati se non con persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Le operazioni anzidette devono essere giornalmente riportate in un registro in cui sono annotate le generalità di coloro con i

quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Per usato deve intendersi l'oggetto prezioso rimesso in circolazione dopo essere pervenuto a qualsiasi titolo in possesso di chi non sia titolare di licenza per la vendita di preziosi.

Il registro predetto deve essere esibito agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, a ogni loro richiesta.

L'esercente che ha comprato cose preziose non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i commercianti o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica ».

Art. 52.

L'ultimo comma dell'articolo 134 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti commi:

« In ogni caso detta licenza non consente l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni delle libertà costituzionali.

È consentita la rappresentanza ».

Art. 53.

L'articolo 138 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) essere fisicamente idoneo;
- 4) avere conoscenza elementare delle leggi penali e di pubblica sicurezza attinenti al servizio e dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi;
- 5) essere persona di ottima condotta;
- 6) non avere riportato condanna per delitto non colposo.

Le guardie particolari devono essere iscritte all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal questore ».

Art. 54.

L'articolo 144 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero a esibire i documenti d'identificazione di cui è provvisto e a dare i richiesti chiarimenti.

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma d'ispezione personale ».

Art. 55.

L'articolo 150 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo e stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal territorio dello Stato e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l'espulsione e lo accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivi di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri ».

Art. 56.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 152 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligato-

rio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province i quali non sappiano dare contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi. I prefetti delle province di confine possono, per gli stessi motivi, respingere gli stranieri alla frontiera ovvero allontanarli dai comuni di frontiera mediante foglio di via obbligatorio.

In caso di urgenza i prefetti possono adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente per motivi di ordine pubblico, riferendone al Ministro ».

Art.57.

Il secondo comma dell'articolo 156 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni o di finanziamento dei partiti politici, della stampa, delle associazioni sindacali e può essere negata soltanto per ragioni di tutela della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini ».

Art. 58.

L'articolo 157 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e per fondati motivi di sicurezza pubblica o pubblica moralità, hanno facoltà di ordinare, a chiunque, di dare sufficienti indicazioni sulla propria identità personale, procedendo al loro fermo qualora non vi ottemperino.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto e quelle, riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che manifestino un comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica.

Le persone fermate possono essere sottoposte a perquisizione personale, di cui dovrà essere redatto processo verbale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di pubblica sicurezza, nelle quarantotto ore dal fermo, deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato eseguito, insieme con il verbale di perquisizione e i risultati delle indagini e dei provvedimenti adottati.

Se il fermo non è convalidato entro le successive quarantotto ore il fermato è immediatamente rilasciato.

Il fermo, se necessario, può essere prorogato fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione, qualora l'ufficiale di pubblica sicurezza procedente ne faccia motivata richiesta prima dello scadere del termine indicato nel precedente comma.

Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

Nei comuni ove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o comando di ufficiale dei carabinieri, la facoltà e gli adempimenti attribuiti, a norma delle disposizioni precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza, sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 59.

L'articolo 162 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I condannati per delitto non colposo a pena detentiva o per contravvenzione alla sorveglianza speciale o che devono essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza ».

Art. 60.

Il terzo comma dell'articolo 163 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

Art. 61.

L'articolo 209 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, il prefetto può chiedere ai dirigenti o rappresentanti di associazioni o enti, che svolgono in tutto o in parte la propria attività entro il territorio della provincia, a esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, la comunicazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè notizie sulla loro organizzazione e attività. Alla richiesta deve essere ottemperato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima.

Nel caso di inottemperanza alla richiesta o di comunicazione di notizie o documenti inesatti o incompleti, si applica la pena dell'arresto da un mese a un anno ».

Art. 62.

L'articolo 210 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni segrete è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a quattrecentomila.

Chiunque vi partecipa è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Lo scioglimento delle associazioni segrete e di quelle di cui al decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561, è disposto con la sentenza di condanna ».

Art. 63.

L'articolo 211 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono essere costituite senza il nulla osta del Ministro dell'interno associazioni fra stranieri ».

Art. 64.

L'articolo 214 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ».

Art. 65.

L'articolo 215 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario.

Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 66.

L'articolo 220 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati previsti dagli articoli 19, 24 e 216 di questo testo unico ».

Art. 67.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, saranno emanate norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge coordinate con il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'emanando regolamento sono punite con l'arresto sino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila.

Fino a quando non sarà emanato il suindicato regolamento le contravvenzioni al vigente regolamento, in quanto non siano incompatibili con le norme di cui alla presente legge, sono punite con le sanzioni previste nel comma precedente.

Art. 68.

Sono attribuite al prefetto le competenze del Ministro dell'interno di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 28, primo comma; secondo comma limitatamente alle uniformi militari e 46 limitatamente alla vendita e al trasporto.

Sono attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 42, terzo comma; 44, secondo comma; 47; 89; 96, secondo comma; 107; 133, secondo comma; 134, primo comma.

È attribuita all'autorità locale di pubblica sicurezza la competenza del questore di cui all'articolo 96, primo comma, del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono altresì attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 96, secondo comma; 230 e 254.

Art. 69.

I questori possono delegare ai dirigenti gli uffici sezionali e distaccati di pubblica si-

curezza l'esercizio delle attribuzioni di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 31, secondo comma; 33; 35, terzo comma; 37; 42, terzo comma; 55, terzo comma, e 86 per la parte che concerne gli stabilimenti di bagni, le autorimesse e gli alberghi diurni.

Le competenze demandate al questore quale autorità locale di pubblica sicurezza possono essere delegate ai dirigenti gli uffici sezionali di pubblica sicurezza.

Art. 70.

Ai componenti le commissioni previste dalla presente legge spetta il gettone di presenza nella misura stabilita dalle norme vigenti.

I sopralluoghi, sia a carico dello Stato, sia a carico dei privati, sono retribuiti con una indennità corrispondente ad un gettone di presenza; per quelli effettuati fuori sede spetta altresì l'indennità di missione.

Art. 71.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 49 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è composta dal questore o da chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro nonchè da un ufficiale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, da un ingegnere del genio civile o delle miniere, competente in materia di esplosivi. Un funzionario di pubblica sicurezza o un segretario di polizia adempie alle funzioni di segretario.

Nei casi in cui le determinazioni riflettono depositi di esplosivi, da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni del precedente articolo.

Art. 72.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili è nominata

con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

- a) il presidente;
- b) il direttore della divisione polizia amministrativa della direzione generale della pubblica sicurezza;
- c) due esperti designati dal Ministro dell'interno;
- d) due rappresentanti della direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile del Ministero dell'interno, uno dei quali in servizio presso l'ispettorato tecnico;
- e) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale delle miniere e della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale dei rapporti di lavoro;
- g) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile appartenente all'istituto sperimentale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- h) un rappresentante del Ministero della marina mercantile appartenente alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti;
- i) un rappresentante del Ministero della difesa-marina esperto in esplosivi;
- l) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica esperto in esplosivi;
- m) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare;
- n) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito appartenente alla direzione generale di artiglieria o del genio da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori;
- o) un direttore di stabilimento militare di esplosivi.

È in facoltà del Ministro dell'interno di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza adempie alle funzioni di segretario.

Ai componenti della commissione consultiva è assegnato un compenso mensile forfettario fissato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 73.

La competenza del prefetto al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di ascensori, per trasporto di persone o di materiale accompagnato da persone è trasferita al genio civile.

Art. 74.

I requisiti e le condizioni stabilite dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza modificato con l'articolo 53 della presente legge, sono prescritti anche per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

L'accertamento del requisito di cui al numero 4 dell'articolo 138 non è prescritto nei confronti delle guardie particolari la cui nomina sia stata approvata dal prefetto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni e quelle della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.